

Società
I VINCOLI SUI BENI

Il record. In provincia di Milano il numero più alto di registrazioni

La garanzia. Ai creditori 60 giorni per proporre opposizione in Tribunale

Il patrimonio destinato resta sulla carta

Solo due aziende su mille hanno depositato la necessaria deliberazione al Registro delle imprese

Giovanni Negri
Stentano a decollare i patrimoni destinati. Il tasso di attrazione di una delle novità più significative della riforma del diritto societario si rivela ancora estremamente basso: solo il 2 per mille delle società di capitali ha infatti previsto nel proprio statuto una forma di vincolo del patrimonio. Poco più di duemila (2.190) su un totale di 1.231.086 società di capitali ha infatti, secondo i dati di Unioncamere, introdotto, al-

niabile) potrebbero poi rientrare anche, sia pure residuali, casi di destinazione, magari a titolo di garanzia.
Di sicuro le 387 modifiche statutarie registrate nel corso dei primi 4 mesi del 2008 sono invece, per ammissione della stessa Unioncamere, relative alla registrazione di delibere indirizzate a dotare di mezzi finanziari adeguati il piano di conclusione di un singolo affare in coerenza con la riforma Vietti. Perché, naturalmente, un conto è inserire nello statuto l'ammissibilità del vincolo patrimoniale, un'altra è poi sfruttare quella possibilità e varare un vero e proprio progetto.

L'ALTRA STRADA
Oltre all'assegnazione di sostanze per un affare è possibile rimborsare l'eventuale finanziamento con i proventi dell'operazione

LA LOGICA
Obiettivo della riforma è evitare la costituzione di appositi soggetti giuridici per la gestione di specifiche iniziative

meno in via teorica, la possibilità di stanziare una parte del proprio patrimonio destinandolo al finanziamento di un singolo affare. Va poi detto che Unioncamere monitora proprio dal 2004 (data di entrata in vigore del nuovo diritto societario) la situazione, ma nell'ammissione in statuto di un vincolo sul patrimonio societario (non personale per il quale il Codice civile prevedeva, e continua a prevedere, per esempio, il fondo patrimoniale) potrebbero poi rientrare anche, sia pure residuali, casi di destinazione, magari a titolo di garanzia.

Progetti che, come detto, stentano ad attecchire, e che, nella loro esiguità, testimoniano della difficoltà a fare partire una figura generalizzata di separazione che doveva nelle intenzioni costituire un'opportunità importante per le imprese. Tanto più che il nuovo Codice civile introduce due distinti modelli di segregazione del patrimonio societario:

- uno incentrato sulla costituzione di uno o più patrimoni separati ciascuno dei quali indirizzato a uno specifico affare;
- l'altro che si concretizza nella stipula con soggetti terzi di uno o più contratti finalizzati al finanziamento di specifici affari.

L'obiettivo della riforma, oltre a quello di accrescere il tasso di concorrenzialità del nostro ordinamento giuridico, è quello di mettere a disposizione degli operatori strumenti idonei a permettere la gestione di specifiche iniziative sen-

I numeri

2.190

Le costituzioni
Secondo i dati Unioncamere, sono tante (fino al 23 aprile) le società che hanno previsto nello statuto la possibilità di costituire patrimoni destinati a un singolo affare. Tale numero, tuttavia, non corrisponde a quello delle società che effettivamente si sono avvalse di questa possibilità.

387

La stima
Più attendibile, per stimare l'appeal tra le realtà economiche italiane, è il numero di società che hanno apportato successive modifiche nella parte dello statuto relativa alla costituzione di patrimoni destinati.

2%o

Il tasso
Il rapporto tra società che hanno mostrato attenzione verso i patrimoni destinati (2.577) rispetto all'universo delle società di capitali (oltre un milione e 230 mila) la dice lunga sul successo dell'istituto.

329

Il record
È in provincia di Milano che si è registrato il numero più alto di dichiarazioni al registro delle imprese. Al secondo posto la Capitale con 306 segnalazioni.


Fonte: Unioncamere

za per questo costringerli alla costituzione di società apposite. Ad accrescere le possibilità di finanziamento da parte della società era poi prevista anche la possibilità che, in relazione a uno specifico affare, la società potesse emettere strumenti finanziari di partecipazione.
E se il vantaggio in termini di sopportazione del rischio d'impresa è evidente, altrettanto chiara dovrebbe essere la convenienza anche per i creditori sociali che se da una parte non potranno contare sulla garanzia dell'intero patrimonio societario, dall'altra dovranno fronteggiare solo i rischi direttamente collegati all'operazione finanziata.

In ogni caso, la riforma del diritto societario si preoccupa anche di delineare una serie di garanzie di fronte a possibili aggiramenti e prevaricazioni cui potrebbe prestarsi la normativa. A partire dalla coerenza tra oggetto sociale e affare, dal limite del 10% del patrimonio netto da destinare a uno specifico affare, dall'introduzione di elementi per definire il singolo affare. Inoltre, è previsto uno specifico regime contabile e pubblicitario, con l'iscrizione della delibera che decide il vincolo patrimoniale nel Registro imprese. La data di iscrizione costituisce poi un preciso spartiacqua sia dal punto di vista dell'imputabilità degli atti al solo patrimonio destinato (gli atti compiuti prima ricadono sull'intero patrimonio) sia da quello dei creditori sociali che hanno a disposizione due mesi dall'iscrizione per proporre l'opposizione.

Così il Codice civile

AZIENDE AL BIVIO



LA PROCEDURA

- Deliberazione**
- La costituzione del patrimonio destinato a uno specifico affare è deliberata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta
- Contenuto**
- La deliberazione deve indicare:
 - affare al quale è destinato il patrimonio;
 - beni e rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
 - piano economico-finanziario; regole relative al suo impiego; risultato che si intende perseguire e garanzie offerte ai terzi;
 - eventuali apporti di terzi, modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
 - possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare;
 - nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare;
 - regole di rendicontazione dello specifico affare
- Pubblicità**
- La deliberazione è depositata e iscritta nel registro delle imprese
- Opposizione**
- Entro 60 giorni dall'iscrizione i creditori possono opporsi. Il tribunale può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia
- Diritto dei creditori**
- Decorsi i 60 giorni o dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, i creditori non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato. Per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio destinato
- Vincolo di destinazione**
- Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare esplicita menzione del vincolo di destinazione
- Scritture contabili**
- Con riferimento allo specifico affare, gli amministratori devono tenere separatamente i libri e le scritture contabili
- Bilancio**
- I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati devono essere indicati nello stato patrimoniale della società. Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto. Nella nota integrativa vanno illustrati il valore e la tipologia dei beni compresi nel patrimonio destinato
- Rendiconto finale**
- Quando si realizza o è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio, gli amministratori redigono rendiconto finale da depositare presso il Registro delle imprese. Nel caso in cui non siano state soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare, i creditori possono chiederne la liquidazione entro 90 giorni dal deposito del rendiconto finale

ANALISI

È un'opportunità tutta da scoprire

di Angelo Busani

L'introduzione nel Codice civile della previsione secondo cui le società per azioni possono: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare; oppure: b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi; deve essere valutata facendo riferimento alla "filosofia" che ha animato la riforma del diritto societario del 2004.

E cioè l'intento di dotare le imprese di una serie di strumenti innovativi (si pensi ai sistemi di governance monistico e dualistico), in modo da permettere loro di disporre, anche sotto il profilo delle strutture giuridiche utilizzabili, di un assetto al passo con le esigenze della competizione sia nel mercato interno sia, soprattutto, sui mercati internazionali, ove la sfida avviene con imprese che sarebbero altrimenti avvantaggiate, potendosi avvalere di avanzate e raffinate technicalities.

Però non deve più di tanto stupire che questi nuovi strumenti non abbiano ancora avuto un utilizzo consistente: da un lato, destinatarie delle norme sui patrimoni destinati sono solo tendenzialmente le società per azioni di una certa dimensione, il che quindi ne esclude l'utilizzo da parte di una quota assai consistente di imprese, non sufficientemente patrimonializzate (sarebbe peraltro interessante stabilire definitivamente con certezza se proprio non si possa pensare all'utilizzo dei patrimoni destinati anche nelle Srl).

D'altro lato, vi è un evidente problema di "formazione": difficilmente le imprese (tranne quelle di grandi dimensioni) al loro interno hanno a disposizione dirigenti in grado di muoversi agevolmente in queste prospettive e quindi di suggerimento circa l'utilizzo dei nuovi strumenti non può che provenire dai professionisti cui è affidata in outsourcing la consulenza strategica, i quali, a loro volta, devono probabilmente ancora sommatizzare la riforma del diritto societario in tutte le sue sfaccettature e le sue opportunità.

Infatti, a chiunque operi nel campo della strutturazione delle operazioni societarie, inevitabilmente viene in mente, quando si tratta di organizzare uno «specifico affare», di svolgerlo mediante una newco (la

costituzione di una nuova società) dotandola dei mezzi sufficienti allo scopo e comunque rendendola finanziabile dal sistema bancario con lettere di patronage o con garanzie "vere e proprie".

Se poi si tratti di un nuovo affare da svolgere in joint venture con altre imprese, con le quali si stipuli una temporanea alleanza finalizzata a quella specifica operazione, lo strumento della newco è quello che meglio si presta allo scopo, sia sotto il profilo della separazione del nuovo business rispetto alle restanti attività svolte dalle imprese alleate, sia sotto il profilo degli accordi che queste stipulano per compiere il nuovo affare. Infatti, lo statuto della newco e le pattuizioni parasociali che a esso eventualmente

UNA VALIDA ALTERNATIVA
Necessario superare gli imbarazzi di chi è abituato a utilizzare altri strumenti comunque affidabili

CONSULENTI IN CAMPO
Importante il ruolo dei professionisti come canale di sollecitazione per gli imprenditori

si affiancano rappresentano strumenti con i quali gli operatori professionali hanno estrema confidenza, a causa della plurennale pratica svolta sul campo, e che quindi offrono un risultato di grande affidabilità. Rispetto a queste considerazioni, l'approccio a pratiche innovative, se proprio non rappresenta un salto nel vuoto, è comunque un motivo per sollevare qualche imbarazzo.

Indubbiamente, non si può che essere ottimisti sul sempre più progressivo utilizzo di queste nuove strumentazioni. Le opportunità sono infatti assai interessanti, solo che si pensi al fatto che, una volta istituito il patrimonio destinato, i creditori della società (diversi da quelli che hanno maturato ragioni di credito in relazione allo «specifico affare») non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare e che, inoltre, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio a esso destinato.

Gli aspetti fiscali. Necessaria una contabilità separata

Segregazione, il risultato non fa reddito

Marco Piazza

L'articolo 2447-bis, lettera a), del Codice civile riconosce alle imprese organizzate in forma societaria la possibilità di segregare, dal patrimonio complessivo dell'azienda, alcune attività (di norma rami d'azienda) per destinarle allo svolgimento di specifici affari.

Tuttavia tale distacco, non produce la creazione di un nuovo soggetto giuridico, ma soltanto l'apposizione di un vincolo di destinazione su una parte del patrimonio della società.

Il patrimonio destinato non può avere valore superiore a un decimo dell'intero patrimonio della società. Ciò costituisce un importante limite all'utilizzo di questo strumento da parte delle società di minori dimensioni. In dottrina si ritiene che il confron-

to vada fatto ai valori contabili, tenendo conto dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato della società.

Come ricorda il documento Oic 2 del 2005, la delibera di destinazione - che deve essere iscritta nel registro delle imprese ed è efficace trascorsi sessanta giorni senza che i creditori sociali anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione - deve indicare specificamente i beni originariamente destinati all'affare e deve contenere un piano economico finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare.

L'affare, oltre a dover essere bene individuato e non generico (non può, ad esempio, coincidere con l'intera attività della società), deve avere durata determinata. Naturalmente deve essere compreso nell'oggetto sociale, deve essere lecito e non può rientrare nelle attività riservate dalla legge ad altri soggetti.

Se nell'atto di destinazione non è disposto diversamente, il patrimonio destinato cessa di costituire generica garanzia dei creditori "generali" della società (passati o futuri), mentre costituisce esclusiva garanzia del-

l'obbligo contratte nello specifico affare. Per cui è necessario che, negli atti inerenti l'affare, sia esplicitamente indicata la relativa destinazione. Per l'opponibilità ai terzi del patrimonio destinato comprensivo di beni immobili o beni mobili registrati, è necessario provvedere alla trascrizione del vincolo di destinazione.

Sono consentiti apporti di terzi che possono essere fatti in denaro, in natura, in forma di prestazione di opere o servizi e in attività immateriali valutabili, anche se non conferibili nelle Spa (ad esempio, il know how). Gli apporti del terzo possono essere di tipo «restituibile» - nel senso che alla cessazione dell'affare devono essere restituiti, eventualmente al netto delle perdite, se l'apportante vi partecipa - oppure «non restituibili», cioè a fondo perduto.

In sintesi si può affermare che: ■ il patrimonio destinato senza apporto di terzi presenta l'unico vantaggio di consentire a un'impresa che intenda condurre un affare a rischiosità maggiore della sua normale attività, di delimitare il patrimonio posto a garanzia di tale affare; senza però dimenticare che, se nella gestione del pa-

trimonio fossero compiuti atti illeciti ai danni dei creditori «dello specifico affare», la garanzia sarà estesa agli altri beni della società; ■ il patrimonio destinato con apporto di terzi unisce questo potenziale vantaggio alle caratteristiche proprie del contratto di associazione in partecipazione, pur presentando vincoli e complessità maggiori di questa collaudata forma di partecipazione.

Sul piano contabile, il patrimonio destinato resta iscritto nel bilancio della società, anche se in voci separate. Deve essere pertanto tenuta una contabilità separata dello specifico affare.

Sul piano tributario: ■ la delibera di destinazione è soggetta a imposta di registro in misura fissa, a imposta di bollo e, in presenza di immobili o mobili registrati, a imposta di trascrizione in misura fissa (si veda, sul punto, Notariato, Studio 101/2004/T e circolare 3/E del 2008); ■ il patrimonio destinato non è considerato un soggetto autonomo; quindi i redditi e le perdite dello specifico affare non vanno tenuti distinti da quelli della società nel complesso.

ACI INFORMATICA
Società con Unico Socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club d'Italia Via Fiume delle Perle n. 24 00144 - Roma
AVVISO PER ESTRATTO ESITO DI GARA
Con riferimento alla gara a procedura aperta indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, Serie S, n. 68 del 6 aprile 2007 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 - Parte seconda - dell'11 aprile 2007, si comunica che ACI Informatica S.p.A. ha affidato in data 13 marzo 2008 il servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione di componenti software del Sistema Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) di ACI. Il criterio di scelta utilizzato è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte pervenute sono state 3. La gara è stata aggiudicata alla Softlab Laboratori per la Produzione Industriale del Software S.p.A. per un corrispettivo di Euro 1.312.619,00, IVA esclusa. L'avviso di aggiudicazione è pubblicato sulle Gazzette Ufficiali CE e della Repubblica Italiana alle quali è stato inviato il 21 aprile 2008.
Direzione Centrale Affari Amministrativi e del Personale Il Direttore Dott. Luigi Carbonari

BULL FUND SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Grand Ducato di Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 91 846 (la "SICAV")
Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a partecipare all':
ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI
che si terrà il giorno 7 maggio 2008 alle ore 11:00 presso la sede legale della Sicav.
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Revisore indipendente;
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007;
3. Destinazione dell'utile dell'esercizio;
4. Manleva al Consiglio di Amministrazione e al Revisore indipendente;
5. Rinnovo del mandato del Revisore indipendente (Deloitte S.A.) per il periodo di un anno;
6. Nomine statutarie;
7. Varie ed eventuali.
Gli Azionisti con azioni al portatore che desiderano partecipare all'Assemblea dovranno depositare le proprie azioni, almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea presso i seguenti istituti:
Per il Lussemburgo: Banque de Luxembourg S.A. 14, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Per l'Italia: Banca Popolare Commercio & Industria Via Moscova, 33 I-20121 Milano - Italia
Gli Azionisti che desiderano essere rappresentati all'Assemblea possono ottenere il documento di procura presso gli stessi istituti.
Il Consiglio di Amministrazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472
ESERCIZIO 2007: APPROVAZIONE BILANCIO E PAGAMENTO DIVIDENDO
Si rende noto che l'Assemblea della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 24 aprile 2008 ha approvato il bilancio dell'esercizio 2007. Pertanto dal 28 aprile 2008 sarà disponibile, presso la sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A., la documentazione prevista dall'art. 77 della delibera Consob n. 11971/99, ad eccezione del verbale della suddetta Assemblea, che sarà a disposizione entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.
Si comunica inoltre che la stessa Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo di € 0,21 per azione ordinaria, (€ 0,05926 per azione ordinaria godimento 20.9.2007, € 0,0552 per azione ordinaria godimento 27.09.2006 e € 0,05465 per azione ordinaria godimento 28.9.2007) e € 0,2167 per ogni azione privilegiata e di € 0,2167 per ogni azione di risparmio, al lordo della ritenuta di legge. Il dividendo, previo stacco cedola in data 19 maggio 2008, verrà posto in pagamento a partire dal 22 maggio 2008, presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.
Siena, 28 aprile 2008

BancaEtruria
Avviso ai sensi degli articoli 77 e 83 della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999
BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO 2007
Si comunica che il Bilancio al 31/12/2007, approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 27 aprile 2008, ed il bilancio consolidato alla stessa data saranno depositati dal giorno 28 aprile 2008 presso la Sede Sociale della Banca e presso la Borsa Italiana S.p.A., unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente. Il verbale della suddetta riunione assembleare sarà messo a disposizione presso la Sede Sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea.
DIVIDENDO
Il dividendo pari a Euro 0,30 per azione al lordo delle fiscalità di legge, cedola n. 24 sarà staccato il 5 maggio 2008 con valuta 8 maggio 2007. I Soci potranno incassare i dividendi presso i rispettivi intermediari. Il pagamento avverrà tramite Monte Titoli S.p.A. ai sensi di legge ed in caso di azioni non ancora dematerializzate i Soci dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo, Via Colonnarini n. 255 codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo 036710515 Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi - iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390/0 Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2007 Euro 476.029.055,00